

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

N. 758 prot.

Attivato il 18.03.2010

Risposto il

Cat. 10 Cl. 10 Fasc.



PROVINCIA DI PAVIA
Codice Fiscale - 80000030181
Settore Territorio

P.G. 18250 del 17/03/2010
Class/Fasc: 2010.007.004.1

Pavia, 17/03/2010

Al Comune di Costa de' Nobili

All'Autorità Procedente della VAS
All'Autorità Competente della VAS

Sua SedeFAX N. 0382/720022

OGGETTO: Conferenza finale di valutazione VAS per la formazione del Documento di Piano relativo al Piano di Governo del Territorio.

In riferimento alla Vs. nota 270 del 01/02/2010 pervenuta in Provincia il 02/02/2010, si rappresenta l'impossibilità dello scrivente Settore a partecipare all'incontro previsto per il 18/03/2010.

Si coglie l'occasione di precisare che la Regione con atto del Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato nel mese di luglio.

E' bene evidenziare a tal fine che la Regione infatti nel processo di formazione del nuovo PTR aveva già provveduto ad integrare ed aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001.

L'opportunità di aggiornamento delle scelte di valorizzazione del paesaggio regionale, correlata alla redazione del PTR ha offerto oggi la possibilità di proseguire più incisivamente nell'integrazione tra pianificazione territoriale e urbanistica e pianificazione del paesaggio, ma anche di trovare maggiore correlazione con le altre pianificazioni del territorio, e in particolare quelle di difesa del suolo e ambientali. Si conferma e specifica così ulteriormente il sistema di pianificazione paesaggistica, in un'ottica di sussidiarietà e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio, e si rafforza il ruolo del Piano paesaggistico regionale quale riferimento e disciplina del governo del territorio della Regione Lombardia.

Le nuove misure di indirizzo e di prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità e gli obiettivi messi a sistema dal Piano Territoriale Regionale, con specifica attenzione ai temi della riqualificazione paesaggistica e del contenimento dei fenomeni di degrado.

La Giunta regionale, con la d.g.r. 6447 del 16 gennaio 2008, infatti ha già proceduto all'aggiornamento del piano territoriale paesistico su due livelli e in due tempi:

- ha approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di tutela del PTR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento dello stesso di competenza della giunta stessa. Queste integrazioni sono immediatamente operanti
- ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico che è stato approvato quale sezione specifica del PTR che comprende, oltre agli aggiornamenti di cui al punto precedente, la revisione della disciplina paesaggistica regionale e correlati documenti e cartografie.

Inoltre, la Regione con la d.g.r. n.8059 del 19 settembre 2008, e pubblicati sul BURL Serie ordinaria n.40 del 29 settembre 2008, ha approvato i criteri per l'individuazione delle aree agricole di interesse strategico anche all'interno dei PGT, che sviluppano e integrano quanto contenuto al cap.5.2 della d.g.r. n.8/1681 "Modalità per la pianificazione comunale".

E' del tutto evidente che tutti i criteri sopra citati dovranno essere tenuti in debita considerazione per la redazione della variante al Piano di Governo del Territorio.

Per una corretta definizione dei corridoi ecologici, si rende noto che con d.g.r. n. 8/8515 del 26 novembre 2008, la Giunta ha approvato il progetto Rete Ecologica Regionale come già previsto nelle precedenti deliberazioni n.6447/2008 (documento di piano del PTR contenente la tavola di Rete Ecologica) e n.6415/2007 (prima parte dei Criteri per l'interconnessione della Rete con gli strumenti di programmazione degli enti locali). La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, costituisce strumento per la pianificazione regionale e locale. Tali aspetti sono stati modificati ed integrati con la Delibera n. 8/10962 del 30/12/2009 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi". Si ricorda inoltre che, di norma, non possono essere previste nuove aree di trasformazione all'interno di corridoi ecologici regionali e dei cosiddetti elementi di primo livello.

Con riferimento alla componente geologica dei Piani di Governo del Territorio, si evidenzia che il Documento di Piano del PGT deve contenere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2005, lo studio geologico del territorio comunale; il Piano delle Regole deve contenere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b) , come definito dalle d.g.r. 8/1566/2005 e 8/7374/2008, le cartografie di sintesi, dei vincoli, della fattibilità geologica e del quadro del dissesto (se presente), nonché le relative prescrizioni.

Lo studio geologico deve essere completo di tutti gli elaborati richiesti dai criteri della d.g.r. 8/7374 (comprensivo di eventuali studi idraulici e di approfondimento sulla stato del dissesto P.A.I. nonché dell'allegato 15 della d.g.r. 8/1566/2005), e non può essere costituito dai soli aggiornamenti effettuati ai sensi della d.g.r. stessa, in quanto con l'approvazione definitiva dei PGT, l'azione urbanistica pregressa dei Comuni (ivi compresa la cogenza degli studi geologici precedentemente approvati) risulta di fatto azzerata.

La Provincia effettuerà la verifica di compatibilità del PGT con il proprio P.T.C.P., ai sensi dell'art. 13, comma 5, anche relativamente alla componente geologica, ricordando che non può esser dato corso all'approvazione del PGT in assenza dello studio geologico, in quanto il PGT medesimo non sarebbe conforme alla l.r.12/2005.

Si ricorda altresì che i comuni inseriti nell'elenco di cui alla tabella 1 dell'allegato 13 della d.g.r. 8/7374/2008, necessitano di un parere preventivo regionale sullo studio geologico; l'obbligo del parere regionale è previsto anche per i Comuni (compresi nel citato elenco) il cui studio geologico comprenda la compilazione della dichiarazione di non necessità di redazione della carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.

Sono tenuti ad analogo parere preventivo gli studi geologici dei Comuni di cui alla tabella 2 dell'allegato 13 della d.g.r. 8/7374/2008, che modificano la carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I., precedentemente validata.

Si rileva che il rapporto ambientale non sviluppa adeguatamente tutte le contestualizzazioni ambientali del documento di piano, in considerazione soprattutto, che contrariamente a quanto prevede la legge regionale 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, il documento di piano medesimo non chiarisce la natura di alcune aree di trasformazione.

Si evidenzia un eccessivo sovradimensionamento di nuove previsioni. E' opportuno a tal fine evidenziare che per le analoghe considerazioni operate per gli aspetti geologici, il Comune deve affrontare anche quelli inerenti del Commercio, adeguando il nuovo strumento urbanistico alla disciplina di riferimento.

Si è rilevato, inoltre, che non sembra essere stata affrontata la disciplina derivante dall'applicazione dell'art. 43 della l.r. 12/2005 e dei relativi criteri applicativi approvati dalla Regione con specifica DGR.

Si rappresenta tra l'altro che le presenti osservazioni, sono riferite esclusivamente al processo della Valutazione Ambientale Strategica, e non afferiscono alla verifica di compatibilità del PGT al vigente PTCP.

Si rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Territorio
Arch. Vincenzo Fontana

